



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

*Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art. 1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare l'art. 1-quater recante "*Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*";

VISTO il decreto dell'ex Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 con il quale la società Edipower S.p.A. – ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 - è stata autorizzata alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI);

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto con il quale si dispone che il progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo, con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4, avviene attraverso due distinte fasi, e che, in particolare, la fase II prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione a vapore del gruppo convenzionale TL 21;
- Dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL 22);
- Demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2;

- Installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore TL 21 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL 11 e TL 31 eserciti in assetto isolato;

VISTO il decreto N°55/09/2007 MD del 21 giugno 2007 con cui l'art. 2 del suddetto decreto N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 è stato modificato relativamente alle prescrizioni poste dalla Regione Lombardia circa i valori limite di emissione dei gruppi convenzionali per ciò che riguarda il parametro CO;

VISTO il decreto N°55/03/2010 PR del 16 giugno 2010 con cui questo Ministero ha ridefinito i termini disposti per la fase II cioè il termine di fine lavori (incluse le demolizioni) e del primo parallelo del ciclo combinato di fase II;

CONSIDERATO in particolare che con il suddetto provvedimento N°55/03/2010 PR del 16 giugno 2010 è stata decretata la ridefinizione dei termini secondo la seguente tempistica:

- entrata in esercizio, inteso come primo parallelo del ciclo combinato completo da 430 MW, entro il 15 giugno 2013;
- termine dei lavori (incluse le demolizioni) entro il primo semestre dell'anno 2014;

VISTO il decreto N°55/06/2010 MD dell'8 settembre 2010 con cui è stata autorizzata la modifica del lay-out del ciclo combinato della fase II, nonché l'utilizzo della turbina a vapore del gruppo TL31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL21;

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2013, n. 1232, con cui la Società Edipower S.p.A. ha chiesto una proroga delle tempistiche prescritte per la realizzazione delle attività previste dalla fase II e ancora da attuare;

CONSIDERATO, in particolare, che dalla suddetta nota emerge che, relativamente alla fase II, la dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL22) è già avvenuta e che per i gruppi convenzionali TL11 e TL21 la Società Edipower S.p.A. ha comunicato l'intenzione di procedere alla messa fuori servizio definitiva a far data dal 4 dicembre 2012;

VISTO che per le restanti attività della fase II la Società Edipower S.p.A. ha chiesto:

- per la dismissione del gruppo convenzionale TL31 - ad eccezione della sezione a vapore - la proroga dal 1° semestre 2014 a dicembre 2016;
- per la demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2, la proroga dal 1° semestre 2014 a dicembre 2016;
- relativamente all'installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore esistente TL31, la proroga dal 15 giugno 2013 a giugno 2016 del primo parallelo e la proroga dal 1° semestre 2014 a dicembre 2016 del termine di fine lavori;

CONSIDERATO che la Società Edipower S.p.A. ha motivato la suddetta istanza di proroga evidenziando la propria impossibilità di conseguire gli obiettivi temporali prestabiliti e precedentemente autorizzati, per effetto di intervenute difficoltà realizzative dello specifico progetto di carattere finanziario, derivanti dal riassetto societario in corso;

CONSIDERATO che l'articolo 1-quater, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che il termine previsto nell'autorizzazione per l'entrata in esercizio dell'impianto può essere prorogato dall'Amministrazione "... in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare ...";

CONSIDERATO che le motivazioni riferite dalla Società Edipower S.p.A. rientrano nelle condizioni previste dalla legge per il rilascio di una proroga temporale dei termini di attuazione del provvedimento autorizzativo, così come stabilito dal succitato art.1-quater, comma 5, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

RITENUTO che non sussistono motivazioni ostative al rilascio della proroga, nei termini di cui all'istanza della Società Edipower S.p.A. del 19 febbraio 2013, n. 1232;

DECRETA

Art. 1

La Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.13442230150, è autorizzata a eseguire le restanti attività della fase II del decreto N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 secondo le seguenti tempistiche:

- la dismissione del gruppo convenzionale TL31 - ad eccezione della sezione a vapore - entro dicembre 2016;
- la demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2 entro dicembre 2016;
- relativamente all'installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore dell'esistente gruppo convenzionale TL31:
 - il primo parallelo entro giugno 2016;
 - il termine lavori entro dicembre 2016.

Art. 2

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide, ove ancora applicabili, le disposizioni di cui ai decreti N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005, N°55/09/2007 MD del 21 giugno 2007 e N°55/06/2010 MD dell'8 settembre 2010.

Roma, lì **11.03.2013**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano